

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4609 del 01/10/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/006 e smi art. 208 - CARGOFER srl con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE). Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura ceramica.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4765 del 01/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 28878/2019

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Società **CARGOFER srl** con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE). Rilascio autorizzazione unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura ceramica.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 30/09/2019, assunta al PG/2019/150289 del 1/10/2019, presentata dalla Società CARGOFER srl, con sede legale in comune di Bondeno, Via Arrigo Osti n. 2, CF 02503640365, nella persona della Legale Rappresentante Alice Gallini Pirani, per il rilascio dell'autorizzazione unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Bondeno (FE), via Arrigo Osti n. 2;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2019/154834 del 9/10/2019;

Dato atto che il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui alla Delibera della Regione Emilia Romagna DET-D-RER n. 5077 del 21/03/2019, che lo ha escluso da procedura di VIA;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 6 novembre 2019, trasmesso alla società e agli Enti interessati unitamente alla richiesta di integrazioni predisposta dal Comune di Bondeno, con PG/2019/178299 del 19/11/2020;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2020/107553 del 24/07/2020, inviate agli Enti interessati al procedimento con nota PG/2020/113586 del 5/08/2020;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 27 agosto 2020, tenuta in modalità a distanza, che ha approvato il progetto con prescrizioni che vengono esplicitate nel presente atto;

Preso atto che:

- l'attività autorizzata con il presente atto riguarda il recupero negli impasti ceramici (R5) dei rifiuti non pericolosi di natura ceramica di cui ai EER 080202 (fanghi acquosi contenenti materiali ceramici) e 101203 (polvere e particolato), per un quantitativo pari 6.600 tonnellate/anno e 500 tonnellate/istantanee, conformi ai criteri del DM 5.02.1998 Allegato 1, Suballegato 1 relativi alla tipologia 12.6.3 lett. b) per la produzione di materiali ceramici nelle forme usualmente commercializzate (caratteristiche di cui al paragrafo 12.6.4 lett. b) del medesimo allegato al DM 5.02.1998;
- i rifiuti in ingresso di cui ai codici EER 080202 e 101203 devono avere le caratteristiche di cui alla voce 12.6.3 lett. b) dell'Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5.02.1998, ossia PbO < 25%, B2O3 < 20% e CdO < 3%, accertate dal produttore mediante analisi di laboratorio accreditato, prima del primo conferimento e ogniqualvolta venga modificato il processo produttivo;
- la filtropressatura sui fanghi non verrà eseguita; i rifiuti in ingresso dovranno essere già filtrati e privi di frazioni estranee;
- le operazioni di scarico, recupero e stoccaggio dei rifiuti si svolgeranno all'interno di un capannone, su superfici pavimentate in calcestruzzo ;

- la formazione delle polveri relativa alle lavorazioni dei rifiuti di cui al codice EER 101203 (polveri e particolato) risultano trascurabili, in quanto i rifiuti rispettano un grado di umidità intrinseca e granulometria tali da limitare la formazione; la ditta dichiara, relativamente alle materie prime utilizzate per la miscelazione, che le stesse sono di natura argillosa e pertanto non soggette a formazione di polveri;

Preso atto altresì:

- che il Comune di Bondeno nella seduta della conferenza conclusiva in data 27.08.2020 ha espresso il proprio nulla osta riferito all'Impatto acustico, con le prescrizioni riportate nel presente atto; relativamente alla gestione delle acque il Comune comunica che la ditta ha risposto alla richiesta di chiarimenti e si è espresso favorevolmente alle soluzioni proposte (delimitazione aree critiche e vasca di sedimentazione per il trattamento delle acque meteoriche);
- del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Burana in relazione alla portata dello scarico finale nel Cavo Rondone, che rimane invariata, espresso nella seduta della conferenza conclusiva in data 27.08.2020;
- che il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha comunicato, con prot. 12932 del 29/10/2019, di aver ricevuto il deposito dell'Attestazione periodica di conformità antincendio con prot. 7818 del 27/06/2019, nota già richiamata nel verbale della seduta del 6 novembre 2019;
- del parere dell'AUSL di Ferrara, assunto al PG/2020/121199 del 24/08/2020, in cui si conferma il nulla osta già espresso con nota prot. 62447 del 4/11/2019;
- ai sensi dell'art. 26 bis della L. 132/2018 gli impianti di stoccaggio e lavorazione di rifiuti, esistenti e nuovi, dovranno predisporre un piano di emergenza interno da trasmettere alla

Prefettura di Ferrara ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza Esterno da parte della Prefettura stessa;

Dato atto che dal 19/11/2019 venivano sospesi i termini del procedimento e che dal 24/07/2020 sono ripresi i termini del procedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, e che, pertanto, il presente atto ricomprende il nulla osta del RUMORE, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995;

Dato atto che la società, con nota inviata via mail in data 16/09/2020, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01191216015774 del 14/09/2020 unitamente al presente atto, ed unicamente a tale scopo;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

DATO ATTO:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*;

A U T O R I Z Z A

la società **CARGOFER** srl, con sede legale in comune di Bondeno (FE), Via Arrigo Osti n. 2 CF 02503640365, nella persona del Legale Rappresentante protempore, alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di natura ceramica in comune di Bondeno (FE), via Arrigo Osti n. 2;

1. ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nelle aree individuate nelle planimetrie, unite al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**, nella configurazione "*singolo*" di rifiuto, o nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**, nella configurazione "*doppia*" di rifiuti, ed alle seguenti prescrizioni:

- 1.1 Potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero **R5** esclusivamente i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER 080202 *fanghi acquosi contenenti materiali ceramici*

EER 101203 *polveri e particolato*

- 1.2 il **quantitativo istantaneo** di rifiuti pericolosi di cui al punto 1.1 non dovrà superare le **500 tonnellate**;
- 1.3 il **quantitativo massimo annuale** di rifiuti pericolosi di cui al punto 1.1 non dovrà superare le **6.600 tonnellate**;
- 1.4 i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere conferiti già filtropressati;
- 1.5 i rifiuti in ingresso, di cui al punto 1.1 precedente, dovranno essere conformi alle caratteristiche previste al punto 12.6.2, Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5.02.1998 nel rispetto dell'art. 8 dello stesso DM, ossia le analisi dovranno essere effettuate dal produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi, e comunque ogniquale volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 1.6 I rifiuti in ingresso e le materie prime stoccate (argille e chamotte) dovranno essere caratterizzati, in tutte le fasi di lavorazione, da un'umidità tale da non generare l'emissione di polveri durante le operazioni di carico/scarico di mezzi/vagoni;
- 1.7 I rifiuti stoccati dovranno essere individuati da apposita cartellonistica per l'identificazione del EER e nella configurazione di stoccaggio "*doppia*", i rifiuti dovranno essere opportunamente separati ;
- 1.8 l'area interna ai capannoni dovrà essere sottoposta a periodica pulizia, al fine di garantire in ogni momento l'assenza di polveri;
- 1.9 Il piazzale esterno dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia e lavaggio, al

fine di garantire, in ogni momento, l'assenza di polveri e di ogni altro eventuale materiale potenzialmente in grado di contaminare le acque meteoriche;

criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti (art. 184 ter del Dlgs 152/2006 e smi)

1.10 i rifiuti di cui al punto 1.1 precedente, con le caratteristiche di cui al punto 1.5 precedente, potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero R5 per la produzione di materiali ceramici nelle forme usualmente commercializzate, alle seguenti condizioni:

a) la società dovrà dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero dei rifiuti per la produzione di impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);

b) la Società dovrà dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una **dichiarazione di conformità**;

c) la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali ceramici dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

Altre condizioni

1.11 la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1.12 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, ubicati presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006), per 5 anni;

- 1.13 la società dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati, per lo smaltimento finale, gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività autorizzata, siano in possesso delle regolari autorizzazioni, ai sensi del D.lgs 152/06 e smi;

2. RUMORE

- 2.1 L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della Valutazione di Impatto acustico;
- 2.2 per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività, ricordando lo spegnimento del motore dei mezzi su gomma durante le soste effettuate per consentire la movimentazione e trasferimento dei materiali sui convogli ferroviari presenti nell'interporto.

3 . Altre condizioni

- 3.1 La Società dovrà adottare tutti i mezzi necessari ad evitare pericoli e inconvenienti igienico sanitari per l'ambiente e per gli addetti;
- 3.2 Da parte della Società dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzioni dei rumori, di incidenti e di sicurezza sul posto di lavoro;
- 3.3 Dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto la Società deve prestare idonee garanzie

finanziarie a favore di Arpae, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto ed a pena decadenza del medesimo in caso di inadempienza, per un importo di **euro 79.200,00** (settantanovemiladuecento), così calcolato: 6.600 (quantità massima annuale di rifiuti autorizzati alle operazioni di recupero) x 12 euro, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003:

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Ente garantito la Garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto avrà validità fino al 30.09.2030

Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione la Società deve presentare domanda di rinnovo.

Per le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE 66/2010 e smi, o certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere sostituito con un'autocertificazione da parte della Società stessa, secondo le modalità previste all'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso con posta certificata alla Società, al Comune di Bondeno, al Comando Provinciale VV.FF. di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di

Bonifica Burana.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile del Servizio

d.ssa Marina Mengoli

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.